

Genova, 17 giugno 2020

ALLA SPETTABILE CLIENTELA

Suoi indirizzi

CIRCOLARE NUMERO 14/2020

OGGETTO: contributo a Fondo Perduto – DL 34 del 19 maggio 2020

Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.

Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.

Possono ottenere l'agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

- Soggetti con attività cessata alla di richiesta del contributo
- Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- Enti pubblici di cui all'art 74 del Tuir
- Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art 162bis del Tuir

E' necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:

- aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del mese di aprile 2019
- aver iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo fatturato nell'aprile del 2020 e analogo importo dell'aprile 2019 (percentuale sulla diminuzione del fatturato)

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. 20% se i ricavi/compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari ad € 400.000
2. 15% se i ricavi/compensi dell'anno 2019 superano € 400.000 ma non € 1.000.000
3. 10% se i ricavi/compensi dell'anno 2019 superano € 1.000.000 ma non € 5.000.000

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.


L'istanza si può predisporre ed inviare dal sito "Fatture e Corrispettivi" sia direttamente che tramite un intermediario delegato.

L'Agenzia dopo aver effettuati prima controlli formali e poi più approfonditi sulla domanda presentata, e in caso di esito positivo, procede all'accoglimento della pratica e all'esecuzione del mandato di pagamento sull'IBAN indicato nell'istanza.

Si resta a disposizione per chiarimenti ed informazioni e per la redazione ed invio dell'istanza.

Distinti saluti

STUDIO PICCO



Allegati:

- Modello ministeriale dell'istanza e relative istruzioni
- Guida al contributo rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto"), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR").

Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza

il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- dai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR con volume d'affari nell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare dei ricavi/compensi (o del volume d'affari per i titolari di reddito agrario) non deve essere raggiunto ad anno, neppure ai fini del calcolo del contributo ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del decreto.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 4, primo periodo, dell'art. 25 del decreto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020 (la lista dei comuni è riportata in allegato alle presenti istruzioni).

ATTENZIONE Il contributo non spetta, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ai favoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a "... sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

ATTENZIONE Solo nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, è superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nella condizioni ostantive di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una *prima ricevuta* che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una *seconda ricevuta* che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta (*seconda ricevuta*) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata.

Al soggetto richiedente viene inviata una PEC (INI-PEC) contenente l'esito dell'istanza o dell'eventuale rinuncia presentata; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nel proprio Cassetto fiscale. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarla.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, l'istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Le istanze compilate inserendo questa condizione devono essere trasmesse solo a partire dal 25 giugno 2020.

Rappresentante firmatario dell'istanza

Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti

Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell'art. 25 del decreto.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

A tal fine, nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella corrispondente all'ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- riportato negli appositi campi l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfettario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
	Compensi	Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti eglì intercalari della dichiarazione IVA.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019. In tali ca-

si, l'importo del contributo sarà pari a quello minimo previsto. L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di aprile.

Per soggetti che hanno indicato nell'istanza, barrando le corrispondenti caselle, di avere iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero di avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19", il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

IBAN

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestata (o cointestata) al soggetto richiedente.

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

La rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo.

Solo qualora l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.

In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

QUADRO A

Questo quadro va compilato solo se il contributo, calcolato dall'istante sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a euro 150.000

Si ricorda che in questi casi il modello dell'istanza è firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all'autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostantive di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Se l'ammontare del contributo, calcolato dall'istante sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a euro 150.000, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostantive di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostantive di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorzio
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai loro familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra.

A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito è riportata la lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)

REGIONE	EVENTO CALAMITOSO	COMUNI
EMILIA-ROMAGNA LOMBARDIA VENETO	Eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Ravenna il 20 e 29 maggio 2012	Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Moglia; Pegognaga; Poggio Rusco; Quingentole; Guastalla; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Desso; Schivenoglia; Semide; Villa Poma; Ficarolo; Fiasse Umbertone; Galbo; Occhobello; Steneta; Carpagnola Emilia; Correggio; Fabbro; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; Bomporto; Camporosso; Corni; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finola Emilia; Medolla; Mirandola; Novi di Modena; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera; Crevalcore; Galliera; Pieve di Cento; San Giovanni in Persiceto; San Pietro in Casale; Bondeno; Cento; Ferrara; Mirabella; Poggio Renatico; San'Agostino; Vigarano Mainarda
TOSCANA	Evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzo San Leo, di Scarperia e San Piero, di Voglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze	Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzo San Leo, di Scarperia e San Piero, di Voglia e di Vicchio
ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA	Eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese	Area Alto Aterno - Gran Sasso Lago: Campotosto (AQ); Capriano (AQ); Monteleone (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Corchiano (TE); Crocchio (TE); Montorio al Vomano (TE) Sub ambito territoriale M.L. Reatin: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Arquade (RI); Borbone (RI); Borgo Velino (RI); Castel S. Angelo (RI); Cifraiole (RI); Leonessa (RI); Magliano (RI); Poggio (RI) Sub ambito territoriale AP-PM: Amanteola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto Marche (AP); Montedivole (AP); Montefranco (FM); Montegallo (AP); Montemaro (AP); Palmiano (AP); Roccellanone (AP); Rosella (AP); Venarotta (AP) Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: Acquacanna (MC); Bolognola (MC); Castel di Guido (MC); Cessate (MC); Frosina (MC); Fiordimonte (MC); Giuliano (MC); Piana S. Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Piana Tantina (MC); San Ginesio (MC); S. Angelo Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Vico (MC) Area Val Nerina: Amatrice (TR); Cascia (PG); Carrara di Spoleto (PG); Ferentino (TR); Montefranco (TR); Monteleone Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggio Domizio (PG); Poggio (TR); Pisciotta (PG); S. Annetta Nuova (PG); Scheggia (PG); Sallara (PG); Valle di Nera (PG)
SICILIA	Evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Aci Trezza, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018. Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, non compresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019	Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Aci Trezza, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea Territorio dell'isola di Stromboli, non compresa nel comune di Lipari
MOLISE	Eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data del 16 agosto 2018	Acquafredda Collirocca, Campomarino, Castellibonaccia, Castelluccio, Givigliano, Gugliese, Lancia, Lupara, Montecellone, Montelucano del Sannio, Montemiro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Polesa, Portocannone, Polesella, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Taverna
LIGURIA	Dichiarazione dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018	Zona del comune di Genova individuata con decreti n. 15 del 2018 e n. 18 del 2018 del Commissione straordinaria per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 DPCM 4/10/2018

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, prevista dall'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
Conferimento dei dati	I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la gestione delle istanze e l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un contributo a fondo perduto, per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali (codice fiscale ed IBAN) saranno comunicati a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziarica; - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate adotta idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	Per le attività di verifica della corrispondenza del codice IBAN con l'intestatario dell'istanza, Agenzia delle Entrate si avvale di PagoPA Spa, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16. Agenzia delle Entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .

Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi (familiari conviventi) i cui dati saranno oggetto di trattamento nell'ambito della verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale		<input type="text"/>												
	Ente che prosegue l'attività del de cuius		Codice fiscale del de cuius		<input type="text"/>										
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale		<input type="text"/>												
	Codice carico		<input type="checkbox"/> 1 - se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica <input type="checkbox"/> 2 - se rappresentante di richiedente minore/interdella												
REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020													<input type="checkbox"/>	
	Ricavi/compenzi complessivi anno 2019													<input type="checkbox"/>	
	Fino a euro 400.000													<input type="checkbox"/>	
	Superiorità euro 400.000 e fino a euro 1.000.000													<input type="checkbox"/>	
	Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000													<input type="checkbox"/>	
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019											<input type="text"/>		00	
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020											<input type="text"/>		00	
Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018													<input type="checkbox"/>		
Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19													<input type="checkbox"/>		
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente.														
<input type="text"/>															
RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN")													<input type="checkbox"/>	
SCOTTOSCRIZIONE	FIRMA														
	DATA	giorno	mes	anno	<input type="text"/>										
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato														
	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza.													FIRMA	
<input type="text"/>															

GIUGNO 2020

**CONTRIBUTO
A
FONDO PERDUTO**



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(giugno 2020)

1. INTRODUZIONE.....	2
2. IL CONTRIBUTO.....	3
In cosa consiste	3
A chi spetta.....	3
A chi non spetta.....	6
La misura del contributo	7
3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA.....	8
4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA.....	10
Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro	10
Preso in carico e controlli	14
Ammontare del contributo superiore a 150mila euro.....	15
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	17
6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE	18
Controlli.....	18
Restituzione del contributo	18
7. PER SAPERNE DI PIÙ	20

1. INTRODUZIONE

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio") ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del "Coronavirus".

Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, che sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Il modello e le istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2. IL CONTRIBUTO

In cosa consiste

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L'importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Sulla base dei dati dichiarati nell'istanza dal soggetto che richiede il contributo, l'Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

ATTENZIONE

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

ATTENZIONE

Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Rilancio").

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
	Compensi	Contabilità semplificata	RG2, col. 2
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	Regime derogatorio art. 18quinquies	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RG1

ATTENZIONE

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismo, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019.

ATTENZIONE

Se il soggetto richiedente, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

Il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell'anno 2019, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell'erede.

SECONDO REQUISITO

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore al due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. Inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L'elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

Nel caso 1 (soggetto richiedente che ha iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

APRILE 2019	2/3 APRILE 2019	APRILE 2020	SPETTA
10.000	6.667	1.000	✓
10.000	6.667	7.000	✗

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi - al netto dell'Iva - delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

ATTENZIONE

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Nel caso dell'erede che ha proseguito l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell'erede.

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir

- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle Indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia").

La misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
3. 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CASI PARTICOLARI

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

- a) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo
- b) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta l'importo minimo del contributo.

3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

L'istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

ATTENZIONE

L'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell'istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno 2019.

Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l'ammontare del contributo, cioè l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l'importo sarà considerato pari a zero.

CONTRIBUTI SUPERIORI A 150.000 EURO

Se l'ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro, il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello.

In particolare, deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 - per le categorie di operatori economici ivi previste) o di non trovarsi nelle condizioni ostantive di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, nonché che nel quadro A del modello sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostantive di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

In questo secondo caso, nel modello andranno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 per le quali va richiesta

la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

Si ricorda che, con riferimento a queste informazioni, il richiedente rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del Dpr n. 445/2000) e, pertanto, in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, si applicano le sanzioni penali normativamente previste.

4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro

Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del *Cassetto fiscale* o al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*". In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l'intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche.

Si può utilizzare:

- un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il file dell'istanza va inviato mediante l'usuale canale telematico *Entrate/Fisconline* attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione
- una specifica procedura web messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e Corrispettivi*". Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta.


Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*") deve seguire i seguenti passi:

1. accedere al portale "*Fatture e Corrispettivi*" dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità


Digitale) ovvero le credenziali *Entratel/Fisconline* o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)




2. cliccare sul link *"Contributo a Fondo Perduto"* presente nella home page del portale *"Fatture e Corrispettivi"*



3. cliccare sul link "Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)"



4. inserire le informazioni dell'istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia Istanza"



ATTENZIONE

Gli intermediari con delega al solo "Cassetto fiscale" devono accedere alla Scrivania Fisconline/Entratel e selezionare il codice fiscale del cliente delegante per poter utilizzare la procedura web.

Presa in carico e controlli

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli *formali* su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una "ricevuta di scarto". Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la "*presa in carico*" dell'istanza per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

ATTENZIONE

Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un'istanza inviata con dati errati. Pertanto, è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell'istanza seguendo le istruzioni collegate al modello.

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia (si veda il successivo box "Attenzione") è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente

l'intestatario o coltestatario dell'Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema dell'Agenzia emette:

- in caso di esito negativo, una "ricevuta di scarto"
- in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ogni ricevuta (di scarto, di presa in carico e di accoglimento dell'istanza) viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata dei servizi telematici.

All'interno della procedura web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi", il soggetto richiedente o il suo intermediario delegato può verificare in qualsiasi momento l'esito dell'istanza trasmessa.

ATTENZIONE

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 13 agosto 2020 - un'istanza di rinuncia totale al contributo.

Solo se l'istanza di rinuncia è trasmessa prima del rilascio della "ricevuta di accoglimento" (seconda ricevuta), il contribuente potrà inviare una nuova richiesta.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario. Tuttavia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

Ammontare del contributo superiore a 150mila euro

Esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, sia superiore a 150.000 euro, il modello, comprensivo del quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti), è

predisposto in formato *pdf*, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

ATTENZIONE

Le istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato *pdf* e firmato digitalmente) non saranno accettate.

Anche la rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo sopra specificato.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda.

Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza verrebbe scartata.

All'interno della procedura web presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

In particolare, al link "*Consultazione esito*", è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE

Controlli

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative

sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

7. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 - articolo 25 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Contributo a fondo perduto)

Provvedimento del 10 giugno 2020 (Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

Modello e istruzioni per la compilazione, allegati al provvedimento del 10 giugno 2020

L'AGENZIA
INFORMA 

REGISTRAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SERVIZIO PUBBLICAZIONI ONLINE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Capo ufficio: Sergio Mazzer
Responsabile: Ornella Carta

Editoriale e stampa editoriale: Paolo Calderone, Giovanni Maria Liprandi
Editoriale e grafica: Susanna Jureto, Claudia Iraceo

Assistenza clienti e controllo: Roberto Recardire della Divisione Servizi
Soldati Maria Elena della Sede di Torino

Segui l'Agenzia su:

Fisco Oggi

